



Dallo Studio Amato di Roma, 18 settembre 2019

## Il trasporto di beni in importazione è non imponibile IVA, generalizzata la disposizione

Modificato il regime in favore di un ampliamento statuito dai principi delineati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con l'approvazione definitiva della legge europea 2018 è stato ampliato il carattere di non imponibilità sulle prestazioni accessorie prima identificato alle "spedizioni di valore trascurabile".

In buona sostanza è ora prevista la non imponibilità per i servizi di trasporto e spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea e per i traporti di beni in importazione per il fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile IVA dell'operazione.

La norma precedente richiedeva che i corrispettivi fossero assoggettati ad IVA in dogana, ora questa norma è stata superata.

La Corte di Giustizia UE l'obiettivo di detassazione previsto dall'art. 144 della Direttiva 2006/112 è quello di semplificare l'applicazione dell'imposta prima che quello di evitare la doppia imposizione, pertanto i servizi di trasporto in importazione devono essere "detassati" ai fini dell'IVA, se i relativi corrispettivi siano stati compresi nella base imponibile, anche se l'operazione non ha scontato l'imposta in Dogana all'atto dell'importazione.